



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero	Data
14	11-04-2023

OGGETTO:	SPEGNIMENTO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO – DECRETO MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA N°383/6.10.2022.
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*In virtù dei poteri conferiti dai **Decreto del Presidente della Repubblica** 17 marzo 2023
pubblicato sulla **G.U. del 29.03.2023**
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 “*Articolo 1: Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023*” ;

Preso atto che il comma 6 del citato decreto stabilisce che “*al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria*”;

Considerato che, ai sensi del suddetto decreto, la “zona climatica” di appartenenza del Comune di Massa (zona D) consente l'accensione degli impianti di riscaldamento nel periodo 8 novembre – 7 aprile;

Atteso che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni prospettano temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;

Considerato pertanto opportuno posticipare lo spegnimento degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità e benessere all'interno degli edifici;

Viste le richieste in tal senso pervenute dagli istituti scolastici cittadini;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale stabilito dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022, con effetto immediato e fino al 22 aprile 2023 compreso, la posticipazione facoltativa dello spegnimento degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati per un limite massimo di 5,30 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare temperatura massima interna di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

DISPONE

che il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

DÀ ATTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Commissario Straordinario
Maria Rosa Trio